

11) I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA REGIONE LOMBARDIA.

L'emergenza sanitaria, determinata dal rapido diffondersi del virus Covid – 19, ha cambiato le nostre vite e ci ha costretti, spalle al muro, a rivedere le nostre priorità.

Il triste momento che oggi, purtroppo, colpisce tutta l'Italia, ha avuto inizio nel nord del Paese, costringendo gli organi regionali competenti ad assumere progressivamente misure sempre più stringenti a tutela della salute dei cittadini, in virtù del potere riconosciuto alle Regioni, ai sensi del combinato disposto degli art. 117, comma 1, d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 n. 112 e art. 48 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. "Cura Italia) e dell'art. 5, comma 4, DPCM dell'8 marzo 2020, di adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria mediante ordinanze anche ad effetti assistenziali.

Nel caso di specie, l'adozione di misure specifiche più restrittive per il territorio lombardo si sono rese, e si rendono ancor oggi, sempre più necessarie a causa del continuo incremento dell'epidemia da COVID-19 e per *"...garantire la profilassi rispetto ad un'emergenza nazionale che si sviluppa con una concentrazione territoriale differenziata e che non consente un'uniforme applicazione delle medesime norme sull'intero territorio nazionale"*(così il Presidente Attilio Fontana, nell'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020).

Un excursus temporale dei provvedimenti regionali ci aiuterà a comprendere cosa è accaduto in Lombardia e perché, da una delle regioni più floride d'Italia, siffatte determinazioni sono state estese a tutto il Paese.

Il 23 febbraio u.s., il Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, ha disposto per l'intera Regione:

- i) la sospensione di manifestazioni, eventi ed ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
- ii) la chiusura di nidi, servizi educativi e scuole di ogni ordine e grado, nonché la sospensione di corsi professionali, master ed universitari;
- iii) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico, quali musei, cinema ed altri istituti e luoghi di cultura;
- iv) la sospensione dei viaggi di istruzione;
- v) l'obbligo, da parte degli individui che abbiano fatto ingresso in Lombardia o da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione

mondiale della Sanità, di comunicare tale circostanza, adottando la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Con tale provvedimento era, altresì, stabilita la chiusura di bar, locali notturni ed esercizi di intrattenimento, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 del mattino, nonché la chiusura nei giorni festivi degli esercizi presenti all'interno dei centri commerciali (ad eccezione dei punti vendita di generi alimentari), con l'adozione di misure atte ad evitare assembramenti nei predetti locali.

In un'ottica precauzionale la Regione, con il Decreto n. 498 del 24 febbraio 2020, ha inoltre incentivato modalità organizzative del lavoro privilegiando i sistemi di comunicazione a distanza, ove compatibili con le attività di esercizio, limitando le riunioni con presenza fisica, al fine di evitare l'eccessiva concentrazione di utenza.

L'inevitabile adozione di tali provvedimenti, pensati allo scopo di ridurre i potenziali contagi tra i cittadini, ha, sotto altro profilo, dato il via alla campagna regionale #milanononsiferma, incentivando iniziative mediatiche volte a risaltare le potenzialità del capoluogo, in un momento in cui, proprio a causa delle stringenti misure degli organi competenti, si è concretizzato il rischio di un blocco economico della città meneghina.

Il primo pensiero, infatti, è andato ai cittadini e alle ripercussioni economico-finanziarie da cui sarebbero stati indubbiamente travolti.

Con il Decreto n. 2521 del 27 febbraio 2020, il Dirigente della U.O. tutela delle entrate tributarie regionali, ha disposto: i) la sospensione degli effetti degli atti finalizzati alla riscossione coattiva per il periodo compreso tra il 21 febbraio ed il 31 marzo; ii) di non procedere all'applicazione delle sanzioni e degli oneri accessori, per i pagamenti tardivi relativi ai tributi di competenza della Regione e dalla stessa direttamente gestiti, con scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, purché effettuati entro il 30 aprile 2020; iii) di procedere, esclusivamente per i contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni individuati come "zona rossa" a rischio epidemiologico, alla sospensione della riscossione delle rate in scadenza il 2 marzo ed il 31 marzo 2020 dei debiti tributari, senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al pagamento entro il 30 aprile 2020 delle due rate pregresse non pagate.

Ebbene, se, da un lato, i cittadini lombardi hanno cambiato le proprie abitudini di vita, dall'altro, la Regione ha dovuto rivedere la gestione di alcune attività

fondamentali in favore di quei cittadini per i quali, nonostante il particolare momento storico, esse non possono trovare arresto alcuno.

Si tratta, in particolar modo, dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa svolta, cosiddetta "essenziale", hanno necessità di usufruire di quei servizi che invece, per i restanti cittadini, hanno subito delle restrizioni, a titolo esemplificativo: gestione di rifiuti e trasporto pubblico.

Con il protocollo dell'11 marzo 2020, infatti, la Regione Lombardia ha chiarito la natura di "pubblico interesse" del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti, che, in quanto tale, anche in tempo di emergenza sanitaria, non può trovare limitazioni, ma può solo essere soggetto all'adozione di ulteriori cautele per gli operatori che si occupano di raccogliere e smistare i rifiuti potenzialmente infetti.

Per tale ragione, è stata disposta la prosecuzione dell'attività di raccolta differenziata dei rifiuti, fatta eccezione per i soggetti risultati positivi al Covid – 19 e/o sottoposti alla quarantena forzata, per i quali è temporaneamente sospesa la differenziazione dei medesimi, con l'obbligo, tuttavia, di adottare maggiori cautele in fase di smaltimento, quali, fra tutte, chiudere i propri rifiuti in due o più sacchetti, in modo da creare un isolamento del materiale infetto.

Sul fronte dei trasporti pubblici, con l'ordinanza n. 509 del 13 marzo 2020, la Regione Lombardia ha disposto una riduzione e soppressione del trasporto regionale, garantendo, da un lato, i servizi per gli spostamenti casa-lavoro delle persone impiegate nelle attività essenziali, dall'altro, adottando misure volte a contenere lo spostamento delle persone sull'intero territorio, a causa del progressivo peggioramento della situazione sanitaria.

Considerata, infatti, la riduzione delle attività lavorative e la chiusura di scuole ed università, con conseguente diminuzione della necessità di spostamento delle persone sul territorio, il Presidente, Attilio Fontana, ha ordinato a Trenord S.r.l., nonché alle Agenzie per il trasporto pubblico locali, ai Comuni regolatori e all'Autorità di bacino lacuale, l'adozione di un piano straordinario di riduzione e soppressione dei servizi ed una programmazione pari a quella del periodo estivo o festivo. Per i servizi extraurbani, invece, una programmazione equivalente a quella del periodo invernale non scolastico, nonché la soppressione dei collegamenti aeroportuali con autobus, dei servizi di gran turismo e di noleggio con conducente.

Per il servizio taxi, infine, ha disposto lo svolgimento dell'attività con modalità atte a garantire la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti, con possibilità di

usufruirne per la consegna a domicilio di beni di prima necessità, nonché per i servizi di accompagnamento del personale medico di continuità assistenziale.

In concomitanza all'adozione progressiva delle misure restrittive sin qui esposte, i cui testi sono rinvenibili sul sito istituzionale della Regione Lombardia, si è palesata sempre più la necessità (alias obbligo) di stare a casa e di uscire solo se strettamente necessario, a causa, purtroppo, della crescita esponenziale del numero di contagi all'interno della Regione.

L'avanzare dell'epidemia ha, da ultimo, indotto il Presidente della Regione, Attilio Fontana, ad emettere nella serata di ieri, 21 marzo, un'ulteriore Ordinanza - la numero 514, immediatamente in vigore ed efficace fino al 15 aprile p.v., salvo ulteriori evoluzioni dettate dalla situazione - impartendo ai cittadini lombardi **limitazioni vieppù stringenti** per contrastare la diffusione dell'infezione da COVID-19 che possono essere ulteriormente "inasprite" dai Sindaci in ragione delle particolari esigenze territoriali.

Le nuove limitazioni regionali, fatto salvo quanto già stabilito nelle precedenti ordinanze e **in aggiunta** a quanto sancito dai provvedimenti governativi, prevedono:

- il divieto di assembramento di più di due persone in luoghi pubblici, demandando agli "organi di esecuzione" un'attività di controllo sul suolo pubblico con potere di comminare ai contravventori sanzioni amministrative fino a 5.000,00 euro;
- il monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea all'inizio del turno di lavoro;
- la sospensione dell'attività degli uffici pubblici e privati che svolgono attività amministrative, con eccezione per quelli che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità;
- la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
- la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
- la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
- la chiusura degli studi professionali, fatto salvo quelli che svolgono servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- la chiusura di tutte le strutture ricettive, con obbligo per gli ospiti già presenti di lasciare le stesse entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza. Uniche strutture autorizzate a rimanere in servizio, quelle collegate alla gestione dell'emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali;

- il fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- la chiusura dei distributori automatici 'h24' per bevande e alimenti confezionati;
- Il divieto di praticare attività ludiche, sport e, in generale, attività motorie all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E' consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- il divieto di spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.

Con particolare riferimento alle attività produttive si raccomanda: a) il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) l'incentivo di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio; e) le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Va da sé che bisognerà attendere ancora qualche settimana per vedere i risultati a cui porteranno questi provvedimenti, nella speranza che, intanto, il servizio sanitario lombardo, certamente tra i più efficienti d'Italia, riesca ancora a fronteggiare l'emergenza con la forza sino ad ora messa in campo ... ma per far questo è necessaria la collaborazione di tutti.

Militerni & Associati
Avv. Marcella Felerico
Avv. Marzia Supino